

YCA XI/ NYC/ Italy no. 26



1168

6

REPUBBLICA ITALIANA

R. G. N. 2971/82

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cron. 1343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rep. 692

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Ud. 22/11/84

Dott. Antonio BRANCACCIO - Presidente di Sez.

ff. di - Primo Presidente

Dott. Andrea VELA - Consigliere Pres. & Sez.

» Gaetano APELTRA Consigliere

» Raffaele PARISI »

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

» Alberto ZAPPULLI »

Rilasciata/copia legale

663

» Carlo NOCELLA »

al ... De Luca

» Antonio CHIARELLI » Rel. - 3 APR 1985

» Manlio CRUCIANI »

IL CANCELLIERE

» Giorgio CHERUBINI »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto iscritto al n. 2971/82 del R.G.

AA. CC., proposto da

Ditta FRITZ EGEL S.n.c. SPEDIZIONI INTERNAZIONA-

LI, in persona del legale rappresentante in cari-

ca, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flami-

nia, 195 presso l'Avv.to Antonio De Luca che la

rappresenta e difende unitamente all'Avv.to Prof.

Enzio Volli, giusta delega a margine del ricorso;

A. Spinosi - Roma

RICORRENTE

CONTRO

Ditta SEA CONTAINERS INC.;

INTIMATA

Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Trieste iscritto al n. 555/78 R.G.;

Udita nella pubblica udienza, tenutasi il giorno 22 novembre 1984 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Antonio Chiavelli;

Udito l'Avv.to Volli;

Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dr. Bruno FABI, Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso chiedendo la giurisdizione del giudice italiano.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 10.3.1978, la ditta Fritz Egel s.n.c. corrente in Trieste, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di detta città, la Sea Containers Inc. corrente in Albany, N.Y., esponendo che quest'ultima, con contratto 19.5.1975, aveva dato in locazione ad essa ditta Fritz Egel, che agiva per conto della ditta Deugro di Stoccarda, alcuni contenitori, al prezzo di due dollari Usa al giorno per contenitore.


Detti contenitori, caricati sulla m/n "Federal Biblos", venivano inviati a Beyrouth e qui vi ritirati dalla ditta Gourgour e Fils che li tratteneva in quel porto, dove venivano distrutti per i noti eventi bellici, presumibilmente, in data 30.6.75.

Precisava l'attrice di aver pagato, fino al 30.4.1977, il prezzo della locazione dei contenitori andati perduti, per un totale di dollari Usa 11.600 e che la Sea Containers, nonostante l'avvenuta distruzione dei contenitori, le aveva richiesto il pagamento del canone di locazione stabilito in contratto.

Ciò premesso, la società suindicata chiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare che la Sea Containers non aveva diritto di richiedere alcunchè ad essa ditta Fritz Egel, in quanto essa aveva agito come mandataria della ditta Deugro di Stoccarda;

di accertare e dichiarare che la prestazione prevista nel contratto di locazione, stipulato per conto della propria mandante, con la Sea Containers, a mezzo della ditta Allievi S.p.A., era divenuta impossibile;

condannare la società convenuta a restituire la som



ma di 11.600 dollari Usa, indebitamente percepita, dal 30.6.75 al 30.4.77;

accertare e dichiarare che la Fritz Egel non era responsabile della distruzione dei containers, avvenuta a Beyrouth ed assolvere di conseguenza la ditta Fritz Egel dalla richiesta di pagamento del controvalore dei contenitori andati distrutti, ammontante a dollari Usa 16.880.

Costituitosi il contraddittorio, la convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, stante l'esistenza di clausola compromissoria nel contratto che aveva dato origine al rapporto e, successivamente, alla lite tra le parti.

In pendenza di detto giudizio, la ditta Fritz Egel s.n.c. ha proposto istanza per regolamento di giurisdizione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva la ricorrente che la clausola arbitrale è un negozio giuridico autonomo rispetto al contratto nel quale è contenuto, per cui, non solo i requisiti per la sua validità ed efficacia vanno accertati, quanto al contenuto ed alla forma, in modo autonomo rispetto a quelli stabiliti per la validità ed efficacia del contratto nel quale la

clausola è contenuta, ma, dalla validità del contratto che la contiene, non discende automaticamente la validità della clausola stessa, dato che il contratto regola l'assetto di interessi sul piano sostanziale, mentre la clausola opera sul piano processuale (cfr. Cass. 18.5.1978 n. 2392; 2803/1968 ed altre).

Inoltre, la clausola arbitrale alla stregua delle norme interne (art. 2 e 808 c.p.c.) non derogate dalla Convenzione di New York del 10.6.1958, deve risultare da atto scritto, a pena di nullità, conformemente peraltro a quanto stabilito dall'art. 2, 2° comma della stessa Convenzione, mentre comunque la mancanza di sottoscrizione da una o delle parti non può essere sostituita dalla manifestazione di volontà di avvalersi del negozio documentato, fatta allo scopo di servirsi dei suoi effetti negoziali (Cass. 30.12.77 n. 5756 e Cass. 3.5.77 n. 2216).

L'istanza è fondata.

Risulta, infatti, che il contratto n.53010 del 19.5.75, in base al quale la ricorrente agisce in giudizio, si è perfezionato tra le parti in forza della clausola secondo cui l'accordo sarebbe diventato definitivo tra le parti se il noleggiante,

tra l'altro, avesse accettato o trattenuto in suo possesso, dopo il periodo di sette giorni, un qualunque dei contenitori. (doc. I prodotto nel giudizio di merito)

La Sea Containers che, in detto giudizio, aveva sollevato eccezione di difetto di giurisdizione, in base alla clausola contenuta in detto contratto che affidava la soluzione di qualsiasi controversia riguardante la locazione dei contenitori all'Associazione Arbitrale Americana di New York, non ha dato la prova che il contratto, contenente la clausola suindicata, sia stato sottoscritto anche dalla ditta Fritz Egel S.n.c..

Ciò posto, non può trovare applicazione, nella specie, la Convenzione New York del 10.6.1958, resa esecutiva in Italia con legge 19.1.68 n. 62, invocata dalla Sea Containers a fondamento della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Tale Convenzione riconosce la validità dei compromessi e della clausole compromissorie mediante le quali le parti sottopongono le loro controversie ad arbitri stranieri alla condizione che una simile clausola risulti da un contratto sottoscritto da entrambi i contraenti.



Né la mancanza di sottoscrizione di una delle parti e, cioè, della Fritz Egel, può ritenersi sostituita utilmente dalla produzione in giudizio da parte di questa del documento nel quale la clausola compromissoria è contenuta, posto che tale esibizione, per essere valida al fine suindicato, avrebbe dovuto essere accompagnata dalla inequivoca manifestazione di volontà di volersi avvalere del negozio documentato nella scrittura incompleta (Cass. SS.UU 2392/78).

Nel caso di specie, invece, è da escludere tale inequivoca manifestazione di volontà avendo la Fritz Egel, che ha prodotto il contratto, adito il giudice italiano, in evidente contrasto con la volontà della stessa società di sottrarre a detto giudice la competenza giurisdizionale a favore dell'arbitro straniero, in forza della clausola contenuta nel contratto suindicato.

Infine, dalla validità del contratto principale, quanto ai requisiti di forma dello stesso, non può discendere automaticamente anche la validità della clausola compromissoria in esso contenuta, soggiacendo ciascuno dei negozi ai requisiti di forma suoi propri, in ragione dei distinti effetti di essi (Cass. 2803/1968).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con la dichiarazione della giurisdizione del giudice italiano.

50.000

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

1400  
51400

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano e condanna la ditta Sea Containers Inc. alle spese in L. 21.200 oltre a lire cinquecentomila di onorario.

Roma li 22 novembre 1984.

Il presidente  
*Antonio Di Pietro*  
*Antonio Di Pietro*

IL CANCELLIERE

*Seamus*

Depositato in Cancelleria  
oggi 12 FEB 1985

IL CANCELLIERE

*Seamus*



REGISTRATA A ROMA AL N. 8630  
ESATTE LIRE Cinquantunomila/400  
IL 27 MAR 1985  
IL CASSA REG. IL 1° TRIBUNALE  
(G. Proia) (R. Tenaglia)